



CITTA' DI COPERTINO

(PROVINCIA DI LECCE)

Verbale n.25 Del 03-10-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013
-----------------	--

L'anno **duemilatredici**, addì **tre** del mese di **ottobre**, alle ore **17:30**, con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione. La seduta è **Pubblica**.

All'appello nominale risultano:

CICCARESE ANTONIO	P	BONUSO TOMMASO	P
TRINCHERA VINCENZO MAURIZIO	P	CASTRIGNAGNO' MARCO	P
Pagialunga Alessio	P	DE LORENZI GIOVANNI	A
SERIO FRANCESCO DONATO	P	INGUSCIO ANNA	P
FRISENDA COSIMO	P	VALENTINO MAURO GIUSEPPE	P
CHIRIATTI CARLO	A	TONDO ANTONIO SALVATORE	P
NESTOLA PIETRO PAOLO	P	NESTOLA FERNANDO	P
NESTOLA PIETRO	P	ALEMANNO LAURA	P
MANIERI SANDRO	P	VERDESCA ADRIANO	P
CORDELLA GAETANO	P	RUBERTI MARIA ROSARIA	P

E' presente il Sindaco GIUSEPPE ROSAFIO

Presenti n. 18 e assenti n. 2.

Assenti Giustificati:

Sono presenti gli assessori:

Sono assenti gli assessori:

Presiede COSIMO FRISENDA in qualità di PRESIDENTE

Assiste MARIA CELESTE CONTE in qualità di Segretario Generale.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICO**

Data: 30-09-2013

Il Responsabile del servizio
F.to **ALESSANDRO CAGGIULA**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile**

Data: 30-09-2013

Il Responsabile del servizio
F.to **MARIA ROSARIA PALAZZO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale stabilisce:

- a) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del D.L. n. 54/2013, convertito in L. n. 85/2013;
- b) che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU dovuta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;

c) l'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 15.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/10/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU 2012;

Visti:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (convertito in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni:

i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 29/08/2013, esecutiva ad ogni effetto di legge;

Ritenuto di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,4%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	0,4 %
Aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da cittadini italiani residenti all'Estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata	0,4 %
Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze, nonché gli Immobili distinti in Cat. D (Opifici, alberghi e pensioni, ecc.) permanentemente destinati ad ospitare attività produttive	0,9
Aliquota ordinaria	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Maggiorazione della Detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione del soggetto passivo (Max € 400,00)	E 50,00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in premessa, di determinare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2013:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,4%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ridotta per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	0,4 %
Aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da cittadini italiani residenti all'Estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata	0,4 %
Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze, nonché gli Immobili distinti in Cat. D (Opifici, alberghi e	0,9

pensioni, ecc.) permanentemente destinati ad ospitare attività produttive	
Aliquota ordinaria	1,00%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Maggiorazione della Detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione del soggetto passivo (Max € 400,00)	E 50,00

2. di stimare in €4.090.554,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché su _____.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 D.Lvo 267/2000;

Con voti _____

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to COSIMO FRISENDA

Il Segretario Generale
F.to MARIA CELESTE CONTE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Il giorno stesso della pubblicazione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

COPERTINO, lì

IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E FINANZIARI
F.to ALESSANDRO CAGGIULA

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

COPERTINO, lì

Il Funzionario Incaricato
F.to CLAUDIO VANIGLIA

Copia della presente deliberazione è conforme all'originale

COPERTINO, lì

Il Funzionario Incaricato
CLAUDIO VANIGLIA